



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GRANAIOLA, BUBBICO, GARRAFFA, FIORONI, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI e TOMASELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 2009

Istituzione del Dipartimento delle politiche per il turismo presso il Ministero dello sviluppo economico nonché di una società per azioni per la promozione del turismo all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema turistico italiano affronta il 2009 con una grande preoccupazione per i possibili esiti di una crisi mondiale che per la prima volta sembra mettere in seria discussione la stessa propensione a viaggiare di una rilevante quota della popolazione mondiale. Veniamo da un anno negativo. Il 2008 si è concluso con una perdita di 4 miliardi di fatturato nel comparto (-0,3 per cento del PIL) e con una ricaduta in termini di decremento dell'occupazione di circa 40.000 lavoratori. Il comparto del turismo rappresenta oggi il 10 per cento del PIL nazionale e sta combattendo una dura battaglia per non perdere ulteriore terreno rispetto ai Paesi concorrenti dell'area mediterranea dove, a titolo d'esempio, il turismo spagnolo vanta un'incidenza del 18 per cento sul PIL.

Nel periodo gennaio-dicembre 2008 il saldo netto positivo della bilancia dei pagamenti turistica (10.259 milioni di euro) ha fatto segnare una perdita di 910 milioni di euro rispetto al dato del 2007 (11.169 milioni di euro).

Federalberghi ha denunciato che nel solo mese di gennaio il calo dei lavoratori occupati nel comparto alberghiero è stato del 4,5 per cento (di cui a tempo parziale - 9,6 per cento ed a tempo indeterminato - 3 per cento). Nel comparto dell'intermediazione turistica il calo è stato del 3,2 per cento destinato a diventare - 6 per cento se entro maggio le vendite di pacchetti turistici non aumenteranno. In pratica senza alcun intervento, il turismo, che dà lavoro diretto a circa 1,5 milioni di persone, perderebbe nel solo 2009 almeno 100.000 lavoratori.

Da molti anni si indica nell'incapacità del nostro Paese di fare sistema, il vero tallone d'Achille del turismo nazionale. Non esiste infatti un altro settore economico che fondi

le proprie fortune, più del turismo, sulla capacità del proprio Paese di integrare le risorse economiche, imprenditoriali, istituzionali, e di rendere note e fruibili a grandi masse le ricchezze naturali, culturali, umane di cui dispone.

Invece ancora oggi l'Italia si presenta sui mercati esteri come una sorta di «armata Brancaleone», nella quale ogni impresa, ogni destinazione, ogni realtà locale si illude di poter tirare l'acqua al proprio mulino, in competizione non con le destinazioni estere, bensì con le destinazioni interne, senza rendersi conto che ben poche destinazioni italiane sono conosciute all'estero al di fuori della sola denominazione a tutti nota, ovvero l'Italia, il suo nome, la sua qualità, la sua storia.

Per questo oggi più ancora di ieri sarebbe necessario un fronte comune tra regioni, Stato, imprese per il rinnovamento del sistema turistico italiano. Su questo aspetto si gioca una partita decisiva. Le regioni sostengono da tempo che, avendo la riforma del titolo quinto della Costituzione trasferito loro la piena titolarità in materia turistica, qualsiasi riforma del settore deve riconoscere tale realtà. Sia la riforma degli attuali assetti nazionali del turismo che la riforma dell'ENIT devono riflettere questo orientamento.

Si sente parlare nuovamente di ricreare un Ministero del turismo, al posto dell'attuale Dipartimento collocato nella Presidenza del Consiglio dei ministri, ma chi conosce veramente il settore sa che tutte le piccole o grandi riforme del passato non hanno avviato al problema di fondo, la tendenza in campo istituzionale e politico a ritenere che il turismo sia un settore «fai da te».

Un ambito economico che non avrebbe bisogno di risorse per sostenere innovazione e

sviluppo, che non avrebbe bisogno dell'efficienza degli enti preposti alla sua promozione. Un settore «cenerentola», insomma. E ciò a fronte della rilevanza che invece i nostri maggiori concorrenti assegnano al turismo, al suo sviluppo, alla tenuta delle imprese e all'occupazione, particolarmente in questa fase di grave crisi a livello planetario. Una crisi che secondo i dati dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) nel 2008 ha determinato una frenata del turismo mondiale che si è attestato su un aumento del 2 per cento rispetto all'anno precedente, con 16 milioni in più di viaggiatori, per un volume complessivo di 924 milioni. Ma, al lieve incremento, fa da contraltare la caduta della domanda turistica nella seconda parte dell'anno, influenzata dalla crisi finanziaria, dall'aumento dei costi dei prodotti e dalle brusche fluttuazioni dei cambi. L'aumento globale del 2 per cento del numero di turisti internazionali nel 2008 si deve ai risultati della prima parte dello scorso anno (+5 per cento), mentre la tendenza alla crescita si è bruscamente invertita nel secondo semestre (-1 per cento). Un brutto segnale per il 2009.

Dunque, se è condivisibile la necessità di rafforzare il coordinamento delle politiche nazionali del turismo per fare sistema e affrontare la bufera della crisi, è del tutto inutile farlo ripristinando il vecchio Ministero che non ha mai avuto e non avrà mai un peso reale, anche perché la struttura del ministero non è mai stata rafforzata al punto di renderlo efficace e credibile. Il settore è stato sballottato di qui e di là, dal Ministero delle attività produttive, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senza che mai si resolvesse il problema di fondo, ovvero il fatto che il turismo era ed è ancora oggi un settore sul quale lo Stato non ha mai veramente scommesso, sottovalutando le sue potenzialità per lo sviluppo del Paese. Ne fanno fede anche gli ultimi tagli avvenuti con la manovra finanziaria 2009. Il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha decurtato per esempio i fondi già esigui dell'ENIT, portandoli dai 50 milioni di euro stanziati dal Governo Prodi agli attuali 34.

In un tale contesto di penuria assoluta di risorse il Ministero sarebbe soltanto un costo in più, ciò che serve è una nuova visione del ruolo economico del settore finalizzata a riportarlo ai livelli più alti delle classifiche mondiali per numero di arrivi e di presenze.

Si sostiene che il Ministero sarebbe indispensabile per le necessità di rappresentanza del turismo in sede europea, soprattutto dopo la storica promozione del settore avvenuta con la nuova Costituzione europea. Questa questione può essere tuttavia risolta non tanto con una nuova struttura, quanto con una nuova visione politica che faccia dell'Italia uno dei Paesi trainanti del turismo europeo e mondiale e questo si ottiene solo con idee e risorse adeguate.

Il settore ha urgente bisogno di un cospicuo aumento delle risorse che il Governo non intende stanziare, nonostante le mirabolanti promesse.

Le poche risorse debbono essere ottimizzate, certo non disperse in progetti inconcludenti come il ripristino del Ministero del turismo.

Il disegno di legge che presentiamo risolve il problema di un maggior coordinamento con la creazione di un Dipartimento delle politiche per il turismo presso il Ministero dello sviluppo economico sostituendo in tal modo l'attuale Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Quale ulteriore segno di rilevanza del settore si propone come riferimento politico-istituzionale un vice Ministro delegato esclusivamente al turismo, come già accade per il commercio estero.

Nell'ordinamento italiano il vice Ministro è un sottosegretario di stato con deleghe particolari. La figura, non prevista dalla Costituzione, è stata introdotta nell'ordinamento ita-

liano con la legge 26 marzo 2001, n. 81, che ha modificato l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Secondo il testo attuale di questo articolo, a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sempre secondo il medesimo articolo, i vice Ministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata.

La scelta di spostare il Dipartimento delle politiche per il turismo all'interno del Ministero dello sviluppo economico scaturisce dalla necessità di ricollocare un settore prettamente economico nel luogo dove si formavano le scelte in materia di sviluppo imprenditoriale. D'altra parte l'attuale Dipartimento collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha prodotto gli effetti positivi che si attendevano al momento della sua costituzione. Il vero punto debole è la mancanza di un'adeguata rappresentanza politica: il Sottosegretario delegato non partecipa infatti alle riunioni del Consiglio dei ministri ed è dunque impossibilitato a intervenire laddove le politiche trasversali dovrebbero prendere forma.

Oggi le vecchie scelte, anche a seguito della riforma dell'articolo 117 della Costituzione, che ha confermato e ulteriormente esteso le competenze regionali in materia di turismo, sembrano inadeguate alle esigenze di un settore che attraversa una fase critica. Di qui discende l'esigenza di superare con una nuova proposta i limiti delle esperienze precedenti, individuati essenzialmente nella sottovalutazione del ruolo delle regioni e nell'assoluta assenza di un referente politico

adeguato a rappresentare i molteplici interessi e le ricche realtà del turismo italiano anche in sede europea, in vista delle novità che l'inserimento del settore nella Costituzione europea, è destinato a produrre.

La riforma dell'attuale Dipartimento è urgente. Negli ultimi anni si è assistito infatti a una vera e propria smobilitazione del settore del turismo a livello istituzionale. Il turismo è stato praticamente cancellato dalle politiche istituzionali, non solo per la parte che riguarda il sostegno alle imprese, ma anche in quella che riguarda la presenza dell'Italia sui mercati turistici mondiali.

Nel rispetto delle competenze regionali, le competenze del vice Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono limitate alla rappresentanza in sede europea e internazionale; alla definizione delle linee di politica dello sviluppo turistico nazionale; all'elaborazione degli indirizzi intersettoriali per la crescita qualitativa dei servizi turistici; al sostegno delle reti d'impresa, dei sistemi turistici locali e di altre formule di aggregazione di rilevanza sovregionale; al riconoscimento di incentivi fiscali volti al miglioramento della qualità dei servizi turistici; alla vigilanza sulla società che gestisce la promozione turistica all'estero, istituita con l'articolo 2, e al coordinamento dei processi di comunicazione e promozione del Paese.

Con l'articolo 2 si trasforma l'Agenzia nazionale del turismo - ENIT in società per azioni, regolata dagli articoli 2325 e seguenti del codice civile, e finalizzata alla promozione dell'immagine turistica unitaria, regionale e settoriale dell'Italia all'estero. Lo Stato partecipa alla società con una quota di minoranza. La maggioranza delle azioni che costituiscono il capitale sociale, è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Le azioni sono inalienabili ma è ammessa la partecipazione al capitale sociale di altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova

emissione, per un importo non superiore al 49 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Lo Stato ha una quota di minoranza e finanzia la società sulla base di un accordo di programma finalizzato alla promozione dell'immagine unitaria dell'Italia all'estero.

Perché una società per azioni? Perché l'esperienza di questi anni ci dice che un'agenzia pubblica non può essere in grado di gestire in termini manageriali la promozione all'estero del prodotto Italia in tutte le sue infinite ramificazioni. È noto infatti che la maggior parte delle risorse che lo Stato impegna nell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo sono indirizzate a mantenere in vita la struttura, senza che esista alcun rapporto tra costi e produttività dell'ente.

Una società per azioni a maggioranza pubblica potrà invece gestire in modo efficace la promozione unitaria dell'Italia turistica all'estero, erogando anche servizi avanzati ai soggetti pubblici e privati interessati. Si tratta di innovare la capacità del Paese di incidere nei mercati esteri grazie al protagonismo delle regioni che dovranno avere la maggioranza delle quote e quindi del consiglio di amministrazione.

La società coordina la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche in Italia e all'estero anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello. Il consiglio di amministrazione è composto di un numero di consiglieri non superiore a sette compreso il Presidente, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per le quote di loro competenza, scelti tra assessori, imprenditori ed esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico. Il Presidente è eletto dal consi-

glio di amministrazione tra i propri componenti.

Al fine di finanziare un accordo di programma volto a regolare le attività ed i servizi che la società svolge per conto dello Stato sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.

La società può costituire società che perseguono fini di interesse generale e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri.

Si garantisce il personale dell'ENIT che può optare per la nuova società o per l'eventuale passaggio ad altre amministrazioni pubbliche.

Fino alla data di insediamento dei nuovi organi di amministrazione della società, la gestione dell'ente resta affidata agli attuali organi di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo.

L'articolo 3 modifica la composizione del Comitato nazionale del turismo.

L'articolo 4 modifica l'articolo 5, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 135, stabilendo che i sistemi turistici locali siano reti di imprese o distretti turistici promossi da enti pubblici, anche territoriali, o da soggetti privati, per la promozione di iniziative tese ad organizzare e qualificare l'offerta dei servizi turistici e commercializzarla sui mercati nazionali e internazionali nella forma di pacchetti turistici integrati a prezzi competitivi o scontati.

L'articolo 5 integra il fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135, con 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, e prevede un finanziamento di 100 milioni all'anno per il Dipartimento delle politiche per il turismo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Dipartimento delle politiche per il turismo presso il Ministero dello sviluppo economico)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento delle politiche per il turismo, d'ora in poi denominato «Dipartimento», al fine di soddisfare le esigenze di sviluppo dell'economia turistica e di coordinamento nazionale delle politiche del turismo. Il suddetto decreto disciplina altresì l'organico, le funzioni e le competenze del Dipartimento, sulla base dei principi di cui al presente articolo.

2. Al Dipartimento è proposto un vice Ministro delegato al turismo, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, col compito di coordinare, in concorso con le regioni, le politiche di settore, al fine di assicurarne la sistematicità e organicità.

3. A fine di cui al comma 2 il Dipartimento, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) concorda e definisce le linee di politica dello sviluppo turistico nazionale, nel rispetto delle decisioni assunte in sede comunitaria e secondo le direttrici strategiche dello sviluppo sostenibile;

b) rappresenta gli interessi unitari nazionali del turismo presso l'Unione europea e nei confronti degli Stati extracomunitari;

c) elabora e propone gli indirizzi inter-settoriali per la crescita qualitativa dei servizi turistici, sostenendo i sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, come modificato dall'articolo 4, comma 1, della presente legge, e altre formule di aggregazione di imprese di rilevanza sovraregionale;

d) stabilisce incentivi fiscali volti al miglioramento della qualità dei servizi turistici, finalizzati alla collaborazione tra imprese turistiche e alla creazione di poli turistici inter-regionali;

e) vigila sulla società di cui all'articolo 2 ed in generale sugli enti e organismi nazionali preposti all'attuazione delle politiche turistiche o delle politiche ad esse collegate;

f) coordina le iniziative di comunicazione e promozione del Paese.

Art. 2.

(Istituzione di una società per azioni pubblica per la promozione del turismo italiano all'estero)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale del turismo - ENIT, d'ora in poi denominata «ENIT», è trasformata in società per azioni, di seguito denominata «società», regolata dagli articoli 2325 e seguenti del codice civile e finalizzata alla promozione dell'immagine turistica unitaria, regionale e locale dell'Italia all'estero.

2. Lo Stato partecipa alla società con una quota di minoranza. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, la maggioranza delle azioni che costituiscono il capitale sociale della società è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Le azioni sono inalienabili. È ammessa la partecipazione al

capitale sociale da parte di soggetti privati e pubblici diversi da quelli di cui al secondo periodo del presente comma, tramite l'acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 49 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La società succede all'Agenzia nazionale del turismo - ENIT in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali.

3. La società realizza e coordina la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche in Italia e all'estero anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello.

4. Sono organi della Società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio sindacale.

5. Il consiglio di amministrazione della società è composto di un numero di consiglieri non superiore a sette compreso il presidente, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, di cui al comma 2, scegliendoli tra assessori, imprenditori ed esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto provvede a:

a) definire la denominazione della società, la sede legale, la composizione del ca-

pitale sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, e la dotazione finanziaria iniziale;

b) determinare i casi di incompatibilità, al fine di evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre la carica di membro degli organi di amministrazione e di controllo e gli interessi della società;

c) disciplinare le modalità di conclusione di un contratto di programma volto a regolare le attività ed i servizi che la società svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati;

d) stabilire l'intervento finanziario dello Stato relativo al contratto di programma di cui alla lettera *c)*;

e) definire i criteri di integrazione delle sedi della società con le altre sedi di rappresentanze italiane all'estero, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali.

f) disciplinare le modalità di attuazione della partecipazione al capitale sociale da parte dei soggetti di cui al comma 2, quarto periodo.

7. Al finanziamento degli oneri derivanti dal contratto di programma di cui al comma 6, lettera *c)*, pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

8. La società:

a) realizza le strategie promozionali e di informazione all'estero, nonché di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani;

b) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, le regioni e per altri organismi pubblici e privati in materia di promozione del turismo, individuando strategie idonee a realizzare un'efficace comunicazione del Paese sui mercati stranieri ed a promuovere le destinazioni nazionali presso i cittadini italiani;

c) propone la costituzione di un portale nazionale del turismo e lo gestisce;

d) gestisce un sistema informativo relativo al mercato turistico nazionale ed a quelli esteri, finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative ed alla loro diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo;

e) organizza e produce servizi di consulenza, assistenza e collaborazione, in favore di soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere e sviluppare la certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti;

f) riferisce annualmente alle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sulle iniziative, promozioni ed attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

9. La società, per il raggiungimento dei propri scopi, può costituire a sua volta società che perseguano fini di interesse generale e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri.

10. La società si avvale del personale dipendente dell'ENIT in servizio alla data di costituzione della società. All'eventuale trasferimento di dipendenti dell'ENIT ad altre amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

11. Fino alla data di insediamento degli organi di amministrazione della società, la gestione della società medesima resta affidata agli organi di amministrazione dell'ENIT.

Art. 3.

*(Composizione del Comitato nazionale
per il turismo)*

1. Il Comitato nazionale per il turismo, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 2005, si riunisce almeno una volta l'anno ed è composto dal vice Ministro delegato al turismo che lo presiede, dai Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali, delle politiche europee, per le politiche per i giovani, degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dal coordinatore degli assessori regionali al turismo o da un suo delegato, da quattro rappresentanti delle regioni, da tre rappresentanti delle principali associazioni di categoria del turismo, da quattro rappresentanti delle associazioni dei lavoratori del settore del turismo maggiormente rappresentative a livello nazionale e da quattro rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 5 della legge 29
marzo 2001, n. 135)*

1. All'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I sistemi turistici locali sono reti di imprese o distretti turistici promossi da enti pubblici anche territoriali o da soggetti pri-

vati, per la promozione di iniziative tese ad organizzare e qualificare l'offerta dei servizi turistici e commercializzarla sui mercati nazionali e internazionali, sotto forma di pacchetti turistici integrati a prezzi competitivi o scontati».

b) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione, finalizzati alla vendita di pacchetti turistici integrati a prezzi competitivi o scontati.

Art. 5.

(Integrazione del fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica e copertura finanziaria)

1. Il fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, è integrato per un importo di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, e del comma 1 del presente articolo, valutato in 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.